

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 101

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019, N. 141

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE GENERALE ORIENTATA
DEL BOSCO DI TECCHIE.
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N.15, ARTICOLO 11.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 che detta le norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali, ed in particolare l'articolo 11 riguardante l'istituzione di una nuova area naturale protetta;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 15 ottobre 2019, n. 100 concernente l'aggiornamento 2019 al programma quinquennale delle Aree protette (PQUAP) 2016/2020, che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 15/1994, ha previsto, entro il 31 dicembre 2019, l'istituzione della Riserva naturale Generale orientata del Bosco di Tecchie;

Rilevato che la conferenza istitutiva di cui all'articolo 10 della l.r. 15/1994, in data 1° aprile 2019, ha approvato il documento di indirizzo;

Visto l'articolo 11 della l.r. 15/1994 secondo il quale le riserve naturali sono istituite con atto approvato dall'Assemblea legislativa regionale che definisce il perimetro dell'area, gli organi di gestione, la sede, i principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta e del regolamento, le norme di salvaguardia, le misure di incentivazione ed i contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona, il personale, le previsioni di spesa ed i relativi finanziamenti;

Visto che la Commissione assembleare competente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 15/1994, ha consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative nella regione;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione della riserva naturale regionale generale orientata del Bosco di Tecchie;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della posizione di funzione "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica" reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno, dalla Commissione assembleare competente in materia finanziaria;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 15/1994, l'atto istitutivo della Riserva Naturale Generale Orientata del Bosco di Tecchie, allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

**ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE GENERALE ORIENTATA
DEL BOSCO DI TECCHIE. LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente atto, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) e successive modificazioni, istituisce la Riserva naturale generale orientata del Bosco di Tecchie individuata, per l'assetto naturale dei luoghi, come sistema omogeneo di aree terrestri e fluviali.

2. La Riserva è istituita per la tutela dell'ambiente in generale allo scopo di salvaguardarne la biodiversità ed il paesaggio forestale.

Art. 2
(Perimetro)

1. Il perimetro della Riserva Generale Orientata del Bosco di Tecchie, rappresentato alla scala 1:10.000, è individuato nella cartografia allegata al presente atto ed è ottenuto tramite la stampa dei file cartografici conservati presso il Comune di Cantiano e la Regione Marche.

2. I file cartografici del perimetro della Riserva, alla data di istituzione sono i seguenti:

a) Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.dbf

md5: e92c57ccc896bd9b5982769b8503b44a;

b) Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.prj

md5: 8dc72bf4e13d7e4f33eb244abf7b07c8;

c) Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.qpj

md5: 8c9db2cd00d7df8814de01677427ddbd;

d) Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.shp

md5: eb69c5eab5075fc55c3c56daa349b8c7;

e) Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.shx

md5: fda03379e22cf638b97d21dfdc1e53c2.

3. I codici MD5 sono verificabili con il programma gratuito WinMD5Free (www.winmd5.com).

Art. 3
(Gestione e organizzazione amministrativa)

1. Il soggetto gestore della Riserva è il Comune di Cantiano il quale opera nel rispetto delle norme dettate dal presente atto istitutivo nonché da quelle dello Statuto della Riserva.

2. Il Comune, quale soggetto gestore, approva conformandosi agli atti proposti dal Comitato di Riserva, organo di indirizzo del soggetto gestore.

3. Il Comitato di Riserva è presieduto dal Sindaco del Comune di Cantiano ed è costituito dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato e da ulteriori 4 rappresentanti di cui 1 nominato dal Comune di Cantiano, 1 nominato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, 1 nominato dall'Unione montana del Catria e Nerone, 1 di comprovata esperienza scientifico–naturalistica nominato di comune accordo dalla Regione, dal Comune di Cantiano, dall'Unione montana del Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

4. Il Comitato di Riserva si insedia quando raggiunta la maggioranza (4 componenti su 6).

5. I componenti del Comitato di Riserva non percepiscono alcun emolumento.

6. Il Comitato di Riserva, quale organo di indirizzo, propone al soggetto gestore, per l'approvazione:

- a) gli atti riguardanti il personale, compresi quelli riguardanti il monitoraggio sull'andamento e sull'operato della direzione tecnica e sulla gestione amministrativa della Riserva;
- b) il piano-regolamento della Riserva;
- c) lo Statuto della Riserva;
- d) il bilancio economico, sia preventivo che consuntivo;
- e) gli atti di definizione degli obiettivi della Riserva;
- f) gli atti di programmazione, i piani di intervento e le direttive generali per la gestione e per l'attività amministrativa della riserva;
- g) gli atti di ripartizione delle risorse finanziarie per spese di funzionamento e di investimento;
- h) i criteri e le modalità generali in materia di:
 - 1) ausili finanziari e incentivi per le attività ecocompatibili;
 - 2) liti attive e passive;
 - 3) atti di costituzione in giudizio;
- i) le intese di programma con altri enti pubblici in merito a progetti ed azioni finalizzate a migliorare ed a semplificare la gestione del territorio garantendone la salvaguardia della biodiversità;
- j) ogni altro atto necessario a garantire un'efficace gestione della Riserva.

7. Lo Statuto della Riserva:

- a) può demandare la gestione tecnica della riserva individuando le sezioni "direzione", "tecnico – amministrativa", "controllo e vigilanza" e fissando, per ciascuna, la dotazione organica cui si fa fronte, prioritariamente, utilizzando il personale del Comune di Cantiano ovvero, tramite apposite convenzioni, quello dell'Unione montana del Catria e Nerone e/o della Provincia di Pesaro e Urbino;
- b) può disporre la costituzione di una Consulta scientifica, definendone la composizione, le modalità di nomina e precisandone i compiti;
- c) può individuare, limitatamente ai settori turistico, agro-silvo-forestale e dell'educazione ambientale, gli altri servizi e le collaborazioni di cui il Comune, nella sua veste di gestore della Riserva, si può avvalere anche stipulando, per l'educazione ambientale, idonee forme di convenzione con i Centri di educazione ambientale operanti nel territorio e riconosciuti dalla Regione Marche.

Art. 4

(Sede amministrativa)

1. La Riserva del Bosco di Tecchie ha sede presso il Municipio di Cantiano in piazza Luceoli, 3.

Art. 5
(Piano - regolamento)

1. Il piano consente, attraverso il coinvolgimento della popolazione e del tessuto economico locale, un'efficace integrazione tra conservazione ambientale e sviluppo sostenibile.

2. Il piano considera i seguenti aspetti: biodiversità, sistemi ecologici, comunità animali, flora e vegetazione, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, paesaggio, valori antropologici, archeologici, storici architettonici, attività agro-silvo-pastorali, educazione ambientale, formazione e ricerca scientifica, attività compatibili, equilibri idraulici e idrogeologici, sentieristica, servizi di accoglienza e di informazione turistica, edifici rurali tipici funzionali alla fruizione turistica della Riserva.

3. Il piano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. 15/1994 e dal collegato articolo 12 della legge 394/1991 è predisposto in base ad un attento monitoraggio territoriale volto ad approfondire le conoscenze sull'ambiente fisico, biologico ed antropico in modo da consentire l'individuazione delle linee gestionali e delle prescrizioni che integrino le esigenze di salvaguardia ambientale con quelle di valorizzazione del territorio.

4. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della riserva nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 15/1994 e dal collegato articolo 11 della legge 394/1991 dettando inoltre le norme specifiche per l'utilizzo del marchio della riserva.

5. Il piano ed il regolamento confluiscono in un unico documento definito "piano-regolamento".

6. Il piano-regolamento, in riferimento al territorio del Sito della Rete ecologica europea "Natura 2000" codice IT5310018 "Serre del Burano" fa proprie le misure di conservazione generali e sito specifiche già operanti in quell'ambito, volte a garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie in esso presenti e tutelate; eventuali modifiche di tali misure di conservazione non comportano l'adozione di varianti al piano-regolamento.

7. L'iter di approvazione del piano-regolamento è il seguente:

- a) il soggetto gestore, entro dodici mesi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta in via provvisoria il piano-regolamento della Riserva sulla base della proposta avanzata dal Comitato di riserva;
- b) ad avvenuta adozione in via provvisoria del piano-regolamento si applicano le norme di salvaguardia da esso disposte;
- c) il piano-regolamento è depositato presso la sede del Comune di Cantiano e della Unione montana del Catria e Nerone; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo del Comune di Cantiano, nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale, attraverso l'affissione di manifesti nel Comune di Cantiano e nei Comuni limitrofi, nonché attraverso distribuzione di volantini informativi nei principali punti di aggregazione sociale ubicati nel comune di Cantiano;
- d) nel termine di sessanta giorni dal deposito chiunque può prendere visione del piano-regolamento adottato in via provvisoria e presentare avanti il Comitato di Riserva le proprie osservazioni scritte su cui il Comitato stesso, entro i successivi quarantacinque giorni controdeduce proponendo il piano-regolamento al Comune di Cantiano che, nei successivi quindici giorni, adotta definitivamente il piano-regolamento;
- e) nei successivi trenta giorni il piano-regolamento è trasmesso alla Giunta regionale;
- f) la Regione, entro dodici mesi dalla data di ricevimento del piano-regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni normative e programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa regionale approva il piano-regolamento con o senza prescrizioni oppure lo restituisce al Comune di Cantiano, nella sua veste di soggetto gestore della Riserva per la sua rielaborazione;

g) il piano-regolamento approvato dall'Assemblea legislativa regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il piano-regolamento, completo di allegati, è depositato presso Il Comune di Cantiano e presso la Regione Marche.

8. Il piano-regolamento è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

9. Il piano-regolamento ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti.

10. Il piano-regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 7.

11. In caso di mancata adozione del piano-regolamento da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dalla lettera a) del comma 7, la Giunta regionale, in sua sostituzione, nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e l'adozione del piano-regolamento nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Art. 6

(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della riserva si applicano:

- a) le norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- b) le misure di conservazione del sito della rete ecologica europea Natura 2000 "IT5310018 Serre del Burano" approvate con d.g.r. n. 1471/2008, d.g.r. n. 1036/2009 e d.g.r. n. 657/2016;
- c) le norme contenute nel regolamento d'uso e di gestione del "Bosco di Tecchie" approvato dal Comune di Cantiano con particolare riguardo:
 - 1) al mantenimento del bosco ad alto fusto;
 - 2) alla conversione dei cedui esistenti all'alto fusto;
 - 3) al mantenimento dei pascoli allo stato naturale;
 - 4) all'utilizzo di specie autoctone nelle opere di rimboschimento e di rinfoltimento;
 - 5) alla conservazione integrale delle formazioni naturali delle siepi e degli arbusti.

2. Nel territorio della Riserva sono ammessi:

- a) gli interventi di manutenzione e di adeguamento degli impianti tecnologici e delle infrastrutture esistenti al fine di ridurre i relativi impatti sui sistemi naturali;
- b) sull'immobile di "Ca' Tecchie":
 - 1) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che consentano la riparazione, il rinnovamento o la sostituzione delle finiture dell'edificio o di sue parti strutturali;
 - 2) le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e quelle volte a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici a condizione che non vengano alterati i volumi e le superfici originarie;
 - 3) gli interventi di restauro conservativo volti a garantire la conservazione dell'organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità e purché ne siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali; in tale tipologia di intervento è compreso il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'organismo edilizio originario, nonché l'inserimento degli eventuali elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nonché l'eventuale eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario;

- c) gli interventi di introduzione di specie animali e vegetali autoctone necessarie od opportune per il ripristino di equilibri perduti, per attività di educazione ambientale o per prelievi a scopi scientifici;
- d) gli interventi attuati con tecniche ecosostenibili e/o a basso impatto ambientale;
- e) gli interventi volti al recupero degli habitat;
- f) gli interventi volti al risanamento di aree degradate o ad elevato impatto antropico;
- g) gli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati condotti tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- h) gli interventi di recupero dell'architettura rurale tipica da attuare applicando le tecniche della bioarchitettura;
- i) gli interventi di gestione delle risorse naturali curati dalla riserva stessa;
- j) gli interventi volti al sostegno delle attività turistiche e ricreative purché basate sui principi della sostenibilità e finalizzate alla conservazione del patrimonio ambientale, culturale e sociale della riserva;
- k) gli interventi volti alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura rurale locale: tradizioni, saperi, sapori, prodotti e manufatti;
- l) la ricerca scientifica finalizzata alla conoscenza degli elementi naturali ed antropologici della riserva, con particolare riguardo alla sperimentazione di metodi scientifici finalizzati a sviluppare strategie di gestione ecosostenibile, al miglioramento degli ecosistemi montani, a sostenere lo sviluppo economico delle popolazioni residenti;
- m) la raccolta ai fini scientifici e didattici delle specie spontanee presenti nel territorio dell'area floristica n. 30 "Serre del Burano", delimitata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), qualora autorizzata dalla Regione Marche;
- n) far uso, esclusivamente per servizio, di mezzi motorizzati e di radio;
- o) la raccolta controllata dei prodotti del sottobosco (ginepro, ribes, more, fragole) e per quella delle lumache, qualora attuate nel rispetto di un'apposita regolamentazione emessa dal soggetto gestore della Riserva;
- p) la raccolta dei funghi e dei tartufi regolamentata in conformità alle vigenti norme.

3. Nel territorio della Riserva sono ammessi, previa autorizzazione del Soggetto gestore della Riserva:

- a) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
- b) la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità;
- c) prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani.

4. Nel territorio della riserva in particolare è proibito/a:

- a) qualsiasi attività od opera che possa compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protetta, al paesaggio, agli habitat;
- b) la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti;
- c) la costruzione di nuove strade;
- d) qualsiasi modifica della destinazione d'uso del fabbricato denominato "Ca' Tecchie";
- e) la captazione delle acque;
- f) l'alterazione chimica e biologica delle acque e la modifica del loro regime;
- g) la modifica della morfologia e della struttura dell'alveo dei corsi d'acqua;
- h) lo scarico e l'abbandono di rifiuti (solidi, liquidi e gassosi) e di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche ecologico-ambientali del territorio della riserva;
- i) l'apertura di cave, di miniere e di discariche;

- j) l'installazione di nuovi tralicci, di nuove antenne e di strutture similari;
- k) l'asportazione anche solo parziale ed il danneggiamento di formazioni minerali, di emergenze geomorfologiche anche sotterranee, di materiali litici o terrosi;
- l) l'attività venatoria, la cattura, la raccolta, il disturbo, il danneggiamento di esemplari sia di specie animali che vegetali selvatiche e qualunque attività che possa costituire per essi pericolo o turbamento, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- m) la raccolta, l'estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente;
- n) il danneggiamento degli ecosistemi ipogei;
- o) l'uso dei fuochi all'aperto;
- p) il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro silvo pastorale;
- q) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- r) l'uso, se non per servizio, di mezzi motorizzati e di radio;
- s) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- t) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- u) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura qualora privi dell'autorizzazione del soggetto gestore.

Art. 7

(Misure di incentivazione per lo sviluppo economico e sociale)

1. Nel territorio della Riserva sono incentivate, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti:

- a) le attività per la ricerca e la sperimentazione scientifica volte a consentire lo sviluppo di progetti di ricostituzione ambientale, con particolare riguardo:
 - 1) all'assetto originario del territorio e della sua evoluzione potenziale;
 - 2) alle dinamiche vegetazionali e faunistiche;
- b) le azioni per lo sviluppo economico e sociale;
- c) le attività volte ad ampliare l'offerta didattica di "Ca' Tecchie" potenziandone la sinergia con il Centro di educazione ambientale di Cagliari.

2. Nel territorio limitrofo alla Riserva sono incentivate le seguenti azioni volte ad attenuare le pressioni antropiche sulla Riserva:

- a) è ammesso:
 - 1) il potenziamento e la valorizzazione del Centro di educazione ambientale di Cagliari;
 - 2) il potenziamento e la valorizzazione del Museo di Cantiano;
 - 3) il potenziamento e la valorizzazione nonché il recupero delle strutture di Balbano di proprietà del Comune di Cantiano;
- b) sono ammesse le azioni volte a favorire lo sviluppo di una rete agrituristica adeguata a supportare un'offerta di servizi strutturati, comprensivi di accompagnamento naturalistico;
- c) è data la possibilità al soggetto gestore di poter concedere a terzi l'utilizzo del marchio della riserva che si conforma alla simbolistica allegato 1 alla l.r. 15/1994;
- d) sono ammesse le attività volte a sostenere le filiere locali delle amarene, delle confetture, dei liquori, del "Pane di Chiaserna";

- e) sono ammesse le piccole attività svolte nel rispetto della natura e delle sue risorse, con particolare riguardo a quelle, condotte dalle imprese a livello familiare, di valorizzazione dei prodotti del bosco;
- f) è ammessa la raccolta e la vendita della legna da ardere.

Art. 8
(Personale)

1. Alla gestione tecnica della Riserva provvede il Comune di Cantiano che si avvale prioritariamente di personale proprio e, tramite apposite convenzioni, del personale dell'Unione montana del Catria e Nerone nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 9
(Finanziamenti e previsioni di spesa)

1. Concorrono a determinare le entrate della Riserva:

- a) i contributi regionali, statali, comunitari e degli enti locali;
- b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati;
- c) i proventi derivati dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono alla Riserva o dei quali ne abbia la gestione;
- d) i proventi delle sanzioni;
- e) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività della Riserva.


2. La copertura delle spese di gestione della Riserva nell'anno 2019 è garantita nei limiti dello stanziamento di euro 45.000,00 del capitolo 2090510072 del bilancio 2019/2021 annualità 2019.

3. Al fine di garantire l'avvio della gestione dell'area protetta sulla base della programmazione triennale delle attività e degli interventi da attuare, il bilancio regionale 2020/2022 determina per ciascun anno i contributi di gestione e di investimento destinati alla Riserva.

4. Al termine della fase di avvio, al finanziamento della Riserva si provvede in sede di riparto per spese di funzionamento e di investimento effettuato nell'ambito del programma quinquennale per le aree naturali protette.

Art. 10
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e successive modificazioni e alla l.r. 15/1994 e successive modificazioni.



File cartografici perimetro della Riserva

- Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.dbf
md5: e92c57ccc896bd9b5982769b8503b44a
- Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.prj
md5: 8dc72bf4e13d7e4f33eb244abf7b07c8
- Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.qpj
md5: 8c9db2cd00d7df8814de01677427dcbd
- Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.shp
md5: eb69c5eab5075fc55c3c56daa349b8c7
- Perimetro_Riserva_Bosco_di_Tecchie_alla_data_di_istituzione.shx
md5: fda03379e22cf638b97d21dfdc1e53c2